

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 917/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 258/2011 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).
- (2) Il 31 maggio 2011 è stata pubblicata una rettifica ⁽³⁾ per correggere alcuni errori tipografici, riguardanti in particolare i nomi di alcuni produttori esportatori cinesi, scritti in maniera errata nell'allegato I del regolamento provvisorio.
- (3) In seguito alla verifica di alcune richieste presentate dopo la pubblicazione della rettifica, rivelatesi giustificate, è inoltre emerso che anche altri nomi erano stati riportati in maniera errata. I nomi corretti di tutte le società soggette al dazio medio ponderato sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- (4) Si rammenta che il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET) («il denunziante») a nome dei produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 30 %, della produzione totale di piastrelle di ceramica dell'Unione. Come indicato al considerando 24 del regio-

lamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto concerne l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. Fase successiva della procedura

- (5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite e si sono inoltre tenute audizioni in presenza del consigliere-auditore su richiesta di due parti interessate.
- (6) La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive.
- (7) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
- (8) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3. Parti interessate al procedimento

3.1. Campionamento dei produttori esportatori cinesi

- (9) Al momento di selezionare il campione di produttori esportatori, si è deciso di includere un «gruppo» di società richiedenti dato che il volume combinato delle esportazioni dei due produttori inseriti in tale gruppo li rendeva il terzo maggiore esportatore in termini di volume verso

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 143 del 31.5.2011, pag. 48.

